

Esenti dal pagamento della Siae i repertori di pubblico dominio e la musica tradizionale

A seguito delle richieste di chiarimento provenienti da diversi Comuni, l'Anci ha posto un quesito alla Direzione Generale della Siae in merito alla procedura legata all'utilizzo di repertori musicali non soggetti al pagamento dei diritti d'autore, in attuazione dell'art 7 dell'accordo Anci-Siae che riguarda le manifestazioni organizzate direttamente dai Comuni.

Si ricorda che, anche in conseguenza delle disposizioni della legge 30/97 (art. 6 comma 4), sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di "pubblico dominio"; b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi quindi nessun compenso è dovuto per il diritto d'autore.

Per repertorio di "pubblico dominio" si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni.

La Direzione Nazionale della Siae, nella sua nota di risposta, ribadisce che, in tali casi, il Comune organizzatore, prima della manifestazione, dovrà presentare all'Ufficio Siae competente per territorio una autocertificazione attestante la non tutelabilità del repertorio. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dei brani eseguiti e da documentazione analoga, in modo da consentire le opportune verifiche.

Una possibile formula di autocertificazione può dunque essere la seguente:

All'Ufficio SIAE di

Il sottoscritto (organizzatore) comunica che le esibizioni musicali previste per (data del concerto) a (luogo del concerto) in occasione dell'iniziativa si baseranno su repertori di pubblico dominio, ovvero tradizionali di autore ignoto o comunque non soggetti a tutela SIAE.

F.to (organizzatore)

(descrizione dei repertori musicali da eseguire)

Per maggiore chiarezza, si allega la lettera sull'argomento che la Direzione Generale Siae ha diramato alle sue sedi periferiche.

SIAE - Direzione Generale
Sezione Musica - Ufficio Accordi

rot. 2/1346/PS

Oggetto: Accordo Siae/Anci

A maggior chiarimento delle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno c.a., si precisa - in merito alla possibilità prevista dall'art. 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione, che:

- In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli artt. 175 e 176 della L. 633/41, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere;

- La redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori.

L'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate.

Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato.

Ove si ritenga opportuno, potranno essere disposti accertamenti per riscontrare la rispondenza tra il repertorio eseguito e quello dichiarato.